



Istanza di rateizzazione sanzioni amministrative L.R. 48/1994

Informazioni

Possono presentare l'istanza sulla modulistica allegata i soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate documentabili.

Ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale l'istanza non è ammessa per sanzioni inferiori a € 258,00 e deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione.

Ufficio informazioni

Sanzioni L.R. 48/1994

Descrizione del procedimento

Istanza di rateizzazione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" art. 26.

Possono presentare l'istanza i soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate documentabili.

Ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale l'istanza non è ammessa per sanzioni inferiori a € 258,00 e deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione.

Riferimenti normativi

Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche del sistema penale"

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale approvato con

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114 del 19.10.1999

L.R. 48/1994 "Norme in materia di circolazione fuori strada di veicoli a motore"

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Area di Coordinamento per la Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi

Ufficio del procedimento

Sanzioni L.R. 48/1994

Responsabile del provvedimento finale

Nardi Simona

Modalità di contatto

Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio

Termine di conclusione

Entro 30 giorni dalla richiesta

Strumenti di Tutela

Tribunale Amministrativo Regionale

Potere sostitutivo

Guida Ennio

Modulistica

facsimileraterizzazioneIr4894doc.pdf